PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE PER ANZIANI ED ADULTI INABILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2001

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/02/2002 al 18/02/2002

Entrato in vigore il 19/02/2002



Il Segretario Comunale



COMUNEDIBRONTE

Regolamento per l'istituzione dell'affido familiare per anziani ed adulti inabili

ART.1

L'affidamento è disposto dall'Amministrazione Comunale su richiesta dell'anziano o dell'adulto inabile che chiede di poter essere affidato ad una famiglia disposta ad accettarlo nella propria casa.

Il Servizio Sociale del Comune, dopo avere individuato una famiglia tra quelle che si sono candidate disposte ad accogliere i predetti soggetti, fa incontrare le due parti e dopo avere accolto l'assenso di entrambi viene sottoscritto l'atto di affidamento secondo gli schemi allegati e contraddistinti dalla lett. W.

ART.2

Il Comune individua tra famiglie o persone singole che si sono dichiarati disponibili ad ospitare anziani o adulti inabili gli affidatari e per i quali il servizio sociale ha già accertato la presenza dei requisiti fondamentali appresso indicati:

- disponibilità al rapporto con i servizi socio sanitari e con l'eventuale famiglia di origine;
- buono stato di salute dei componenti del nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni dell'affidato.

ART.3

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura e al mantenimento dell'affidato;
- mantenere anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale buoni rapporti con la famiglia di origine dell'affidato;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dello stato di salute dell'affidato;
- permettere all'affidato di ricevere almeno due volte al mese la visita di eventuali familiari.

ART.4

L'affidato si impegna ad osservare le regole di buone maniere nei confronti della famiglia affidataria ed a contribuire con una quota mensile al mantenimento secondo le proprie disponibilità finanziarie.

La quota mensile, comunque, non dovrà superare l'equivalente pari al 50% della retta base che viene corrisposta alle case di riposo ai sensi del D.P. del 4/6/96 e succ. modifiche.

ART.5

Il Comune alla famiglia affidataria corrisponderà una somma ad integrazione di quella versata dall'affidato se questi con la propria quota non fosse in grado di coprire il 50%

della retta base che viene erogata agli enti assistenziali ai sensi del D.P. del 4/6/96. Il predetto compenso andrà aumentato del 10% da entrambi le parti se le condizioni di salute del soggetto affidato dovessero peggiorare.

ART.6

L'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale l'affidato e la famiglia affidataria vengano garantiti dagli incidenti e dai danni che possono sopravvenire o che l'affidato possa provocare nel corso dell'affidamento.

ART.7

Il Servizio Sociale ha il compito di verificare trimestralmente le condizioni dell'affidato, assicurando il necessario sostegno psico sociale per tutta la durata dell'affidamento.

ART.8

Gli affidati devono possedere la residenza da almeno due anni nel Comune di Bronte.